



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SAGGESE, FEDELI, LANZILLOTTA, ALBANO, BENCINI, BOCCHINO, BORIOLI, CONTE, CUOMO, GAMBARO, PADUA, PALERMO, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, Maurizio ROMANI, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, IDEM, MATTESINI, ASTORRE e PAGLIARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2015

Misure in materia di contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di atti persecutori

ONOREVOLI SENATORI. – La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, stipulata a Istanbul l'11 maggio 2011, è stata ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ed è entrata in vigore nel nostro ordinamento conformemente alle norme contenute nella stessa Convenzione ed all'ordine di esecuzione di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 77 del 2013.

Benché in vigore, la Convenzione è ben lungi dall'essere attuata. Ciò dipende anzitutto dal fatto che la Convenzione di Istanbul è uno strumento giuridico non contenente norme direttamente applicabili; essa rinvia, infatti, a precise misure legislative da adottarsi da parte degli Stati che hanno aderito alla Convenzione. Ad oggi, l'Italia ha adottato il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante norme in materia di sicurezza e contrasto alla violenza di genere (c.d. «femminicidio»), ma ancora molto resta da fare.

Il presente disegno di legge si prefigge di introdurre nuove norme per il contrasto alla violenza di genere e per attuare alcune disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul. Il testo si compone di sei articoli. L'articolo 1 mira ad abrogare il quarto comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale, che punisce il delitto di atti persecutori (*stalking*). In particolare, l'articolo 612-*bis* stabilisce la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità pro-

pria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Il medesimo articolo 612-*bis* specifica inoltre che la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. È aumentata altresì, fino alla metà, se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata. A norma del comma quarto del citato articolo, il delitto è punito a querela della persona offesa. L'abrogazione del quarto comma mira pertanto a rendere la condanna punibile d'ufficio, prescindendo dalla presentazione della querela da parte della persona vittima degli atti persecutori.

L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, contiene una novella al primo comma dell'articolo 337-*quater* del codice civile, in materia di affidamento dei figli ad un solo genitore. Tale disposizione prevede infatti che, in casi determinati, il giudice possa disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, in deroga pertanto al generale principio per il quale l'affidamento deve essere disposto ordinariamente in forma congiunta. L'affidamento ad un solo genitore è disposto dal giudice, con provvedimento motivato, nell'esclusivo interesse del minore, nelle ipotesi cioè nelle quali il giudice ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del figlio. Il disegno di legge aggiunge alcune disposizioni volte a tutelare il genitore ed il minore nel caso in cui l'altro genitore abbia commesso atti di violenza nei

confronti dell'uno o dell'altro. Si specifica, infatti, che qualora il giudice ritenga di affidare il minore ad un solo genitore, egli debba tenere in considerazione eventuali episodi di violenza commessi da uno dei genitori nei confronti dell'altro o dei figli. Nei casi in cui siano stati commessi atti di violenza, il giudice deve tenerne altresì conto anche ai fini della determinazione dei diritti di visita dei figli, in modo da non compromettere i diritti e la sicurezza della vittima e dei figli stessi.

L'articolo 3 contiene disposizioni di attuazione degli articoli 29 e 30 della Convenzione di Istanbul. Si prevede, in particolare, che alle vittime di episodi di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica fondati sul genere - che si verificano anche all'interno della famiglia o del nucleo familiare - sia riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto di richiedere un adeguato ed equo indennizzo allo Stato, qualora la riparazione del danno non possa essere garan-

tata dall'autore stesso degli atti di violenza ovvero da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Resta comunque ferma la possibilità per lo Stato di rivalersi sull'autore del reato, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente tutelata.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un apposito Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori.

L'articolo 5 reca disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.

Infine, l'articolo 6, data l'esigenza di attuare con tempestività le norme contenute nella Convenzione di Istanbul, prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 612-bis  
del codice penale)*

1. Il quarto comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale è abrogato.

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 337-quater  
del codice civile)*

1. Il primo comma dell'articolo 337-*quater* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In tali casi, il giudice tiene in considerazione gli eventuali atti di violenza commessi da uno dei genitori nei confronti dell'altro o dei figli. Qualora siano stati commessi atti di violenza, il giudice ne tiene conto anche ai fini della determinazione dei diritti di visita dei figli, in modo tale che l'esercizio degli stessi non comprometta, in alcun caso, i diritti e la sicurezza della vittima o dei figli».

## Art. 3.

*(Risarcimento in sede civile alle vittime di  
episodi di violenza)*

1. Alle vittime di atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica,

comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia in quella privata, è riconosciuto il diritto ad ottenere, a domanda, un equo e adeguato indennizzo da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, qualora il risarcimento del danno non sia garantito dall'autore degli atti di violenza, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Resta in ogni caso fermo il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dell'autore del reato per ottenere il rimborso del risarcimento concesso, purché sia pienamente tutelata la sicurezza della vittima.

#### Art. 4.

*(Istituzione del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori)*

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo denominato «Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori» con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche, costituite come parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, in favore delle quali è stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa nel giudizio penale, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei reati di cui agli articoli 572, 575, 581, 582, 583-bis, 584, 586, 590, 600, 600-bis, 600-ter, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis, del codice penale, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali o non patri-

moniali, in quanto l'autore dei reati medesimi risulti ignoto, deceduto, insolvente o irreperibile ovvero sia intervenuta la prescrizione del reato.

3. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche, costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui agli articoli 572, 575, 581, 582, 583-bis, 584, 586, 590, 600, 600-bis, 600-ter, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis, del codice penale, accertati in giudizio penale, nonché per ottenere la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa nel giudizio penale stesso, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali o non patrimoniali, in quanto l'autore dei reati medesimi è risultato insolvente.

4. Qualora, in conseguenza dei reati previsti dai commi precedenti, la persona offesa perda la vita, la richiesta per la liquidazione dell'indennizzo può essere presentata:

a) dal coniuge o dalla persona che conviveva con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, e dai figli superstiti;

b) dai genitori ovvero dai fratelli e dalle sorelle qualora siano gli unici superstiti.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora i reati previsti siano commessi dagli stessi soggetti ivi indicati.

6. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione dell'apposita richiesta, lo svolgimento dell'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché

l'importo massimo, che deve essere, in ogni caso, in misura proporzionale al danno subito. Con tale decreto sono, altresì, individuate e disciplinate le forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime.

7. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, è possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi.

8. L'indennizzo corrisposto ai sensi del presente articolo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

9. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione in merito al funzionamento del Fondo.

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, provvede annualmente al monitoraggio degli oneri derivanti dall'articolo 4. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni,

tenuto, altresì, conto delle richieste di accesso al Fondo pervenute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Analisi e programmazione economico-finanziaria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause che hanno determinato gli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

#### Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.